

## Opzione zero e V.I.A.

Consiglio di Stato n. 2062/2022

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 11.4.2022

---

L'art. 22 comma 3 lett. d) Dlgs. 152/2006 come riformato dalla novella del 2017 (Dlgs. 104/2017) indica che lo studio d'impatto ambientale deve contenere

*d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'**alternativa zero**, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;*

Si consideri che fino al 2017 la richiesta di indicare l'opzione zero era indicata nell'art. 21 comma 2 lett. b) Dlgs. 152/2006; norma alla quale fa riferimento anche la sentenza del Consiglio di Stato.

*2. L'autorita' competente all'esito delle attivita' di cui al comma 1: a) si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale;... b) esamina le principali alternative, **compresa l'alternativa zero**;*

\*

L'alternativa zero (opzione zero) costituisce passaggio importante nella valutazione di impatto ambientale dell'opera che deve essere presa in considerazione dalla amministrazione, fosse solo per rigettarla.

Il Consiglio di Stato n. 2062/2022 risponde alla contestazione, da parte del ricorrente, relativa alla mancata valutazione dell'opzione zero "in occasione della V.I.A. per l'ampliamento (parcheggio) dell'aeroporto di Cagliari Emas. L'amministrazione, in seno alla VIA, deve valutare l'impatto sull'ambiente del progetto, dell'opera. La valutazione deve includere anche le opzioni alternative tra le quali l'opzione zero" ossia deve valutare le alternative all'intervento richiesto. Pensiamo, ad esempio, alla richiesta di un "ampliamento" (discarica, parcheggio ecc...) che deve essere valutato con riferimento all'impatto sull'ambiente circostante, bilanciato con gli interessi economici in gioco e considerato anche negli effetti *laddove non si proceda all'opera* (quali effetti se non si procede all'ampliamento) .

Secondo il Consiglio l'opzione zero risulta esaminata nel caso di specie.

Il Consiglio ritiene che l'ipotesi **negativa** di non realizzare l'opera e dei suoi effetti è stata considerata. L'opzione zero si sostanzia nella valutazione dell'impatto senza la realizzazione dell'opera o meglio, nella necessità dell'opera perché non esistono possibilità alternative. Il Consiglio di Stato rileva che l'opzione zero, nel caso in esame, risulta *scartata* in quanto " *comporterebbe l'impossibilità di far fronte al deficit di capacità che già attualmente condiziona l'effettiva potenzialità dello scalo lasciando pertanto la stessa inespresa, in contrasto con il ruolo di aeroporto strategico.....*". L'amministrazione ha considerato che l'ampliamento dello scalo dell'aeroporto era una priorità.

Emerge dalla sentenza che l'opzione zero, che si sostanzia nella valutazione *alternativa*, deve essere presa in considerazione, valutata e poi **decisa** dalla amministrazione che può scartarla o accoglierla o magari indicare prescrizioni a tutela dell'impatto ambientale che l'opera crea.

L'opzione zero appartiene alla valutazione di fatti **omissivi**; considera gli effetti del non intervento, dell'inerzia (se non si realizza l'ampliamento, nel caso in esame dell'aeroporto in relazione alla capienza, quale impatto sull'ambiente, quale l'impatto dell'opera anche sugli interessi economici). L'opzione zero dialoga proprio con la **positiva** realizzazione dell'opera e pone in luce *gli effetti che la mancata realizzazione produrrebbe*.

\*

Pare utile ricordare la sentenza del **TAR Veneto** n. 333/2012 che, con riferimento a progetto relativo a una **discarica**, così precisa:

*“La procedura di impatto ambientale mira ad assicurare che siano fornite determinate informazioni essenziali al fine di valutare le ripercussioni sull'ambiente di un progetto.*

*La normativa vigente (cfr. l'art. 21, comma 2, lett. b, del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, ...) pretende che siano identificate e valutate le possibili **alternative** al progetto, **compresa la sua non realizzazione**, con l'indicazione delle principali ragioni della scelta effettuata, al fine di rendere trasparente la scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale, e allo scopo di evitare interventi che causino sacrifici ambientali superiori a quelli necessari al soddisfacimento dell'interesse sotteso all'iniziativa .... Nel caso in esame rispetto a quanto prescritto dalle norme citate il giudizio di*

AMBIENTE – APPALTI - SICUREZZA SUL LAVORO- RESPONSABILITA' ENTI DLGS. 231/2001

*compatibilità ambientale risulta incompleto. Il parere infatti alle pagg. 39 e 40 afferma di avere valutato quali alternative al progetto la depurazione in situ del percolato, e l'allacciamento e scarico in fognatura, ma di averle **scartate** perché, benché possano portare ad una riduzione dei costi di gestione, non risolvono il problema dell'infiltrazione delle acque di pioggia e della conseguente produzione di percolato, che può essere affrontata solo intervenendo all'origine del problema.*

*Il parere prosegue dichiarando di non avere considerato **l'opzione zero, consistente nel non effettuare alcun tipo di intervento**, perché questa comporterebbe maggiori rischi ambientali connessi alla produzione di percolato. Tali elementi di analisi, come dedotto dai Comuni ricorrenti, contraddicono la ratio delle norme citate.*

*Infatti, tenuto conto che la finalità principale del progetto dichiarata è quella di risolvere il problema dell'infiltrazione delle acque di pioggia, risulta ingiustificatamente omessa la considerazione, come **alternativa alla riattivazione della discarica o come opzione zero di** questa specifica modalità di intervento, anche la riqualificazione del sito ottenibile dal semplice rifacimento della copertura, e manca quindi l'indicazione di un parametro essenziale ad evidenziare se le ripercussioni ambientali che derivano dalla riattivazione della nuova discarica siano proporzionate ed adeguate al raggiungimento degli obiettivi prefissi. La censura di cui al secondo motivo deve pertanto essere accolta...”.*

Che